



Governo italiano

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

www.governo.it

[Mappa del sito](#)

[Contatti](#)

[RSS](#)

Cerca:



Ti trovi in: **Home** : **I lavori della Commissione** : **Primo Piano** : **2011** : Sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011

Sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta, in qualità di Vicepresidente, dall'Avv. Generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, si è riunita, il 29 novembre e il 20 dicembre 2011 alle ore 15 a Palazzo Chigi

La Commissione

Composizione attuale

Funzioni

La Commissione dal 1991

I lavori della Commissione

Cronologia Plenum

Direttive

Relazioni al Parlamento

Link esterni

Garante della Privacy

Dipartimento per il Coordinamento amministrativo

Giustizia amministrativa

test

Nel corso della due sedute, sono state esaminate ed approvate n 26 **richieste di parere** e decisi n 79 **ricorsi**.

Nell'ambito dell'**attività consultiva**:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da **un Comune che ha manifestato dubbi sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto si tratterebbe, di atti che, essendo compiuti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo**, sarebbero esclusi, a dire dell'amministrazione comunale, dal diritto riconosciuto ai consiglieri. La Commissione ricorda che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ex art. 43, co. 2, TUEL è riconosciuta al consigliere comunale e provinciale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie ed informazioni, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo, essendo sufficiente che la richiesta di accesso attenga a informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Né, tanto meno, rileva in senso contrario il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo (ai sensi dell'art. 54, comma 3, TUEL in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico;

- la Commissione ha poi risposto ad **un cittadino che chiede se il diritto di accesso ad una delibera comunale dell'Ente locale di residenza sia assoggettata al regime giuridico previsto dalla legge n 241/1990 ovvero a quello contenuto nell'art 10 del D Lgs n 267/2000**, poiché l'Ente acceduto lo ha invitato a specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. A parere della Commissione l'istanza di accesso, provenendo da un cittadino residente nel Comune destinatario della richiesta, è indubbiamente assoggettata alla disciplina dell'art. 10 del TUEL, che configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Il diritto all'accesso al cittadino residente deve essere garantito senza la dimostrazione di alcuno specifico interesse;

- inoltre ha espresso parere sul quesito proposto da un **partecipante ad una selezione per l'attribuzione di incarichi di insegnamento** presso un istituto scolastico comprensivo statale che ha rappresentato che - a fronte dell'istanza **volta ad acquisire copia di una relazione ispettiva redatta per la verifica di**

